

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-246 del 19/01/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA REI PROGETTI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PER L'UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI BIOLOGICI PRODOTTI DA VARI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ALSENSO (PC), LOC. SALICETO, STRADA DELLE CATELLANE. MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-256 del 18/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove GENNAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA REI PROGETTI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PER L'UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI BIOLOGICI PRODOTTI DA VARI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E STOCCATI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI ALSENO (PC), LOC. SALICETO, STRADA DELLE CATELLANE. MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- nota del Comune di Alseno del 01.10.2016 (iscritta al prot. Arpae n. 10661 del 03.10.16) con la quale è stata trasmessa l'istanza di modifica dell'A.U.A. per l'inserimento:
 - tra i produttori di fanghi biologici dello stabilimento di proprietà della Ditta Columbus S.p.a. sito in Comune di Parma - Loc. Martorano - strada Borghetto, 9;
 - della possibilità di utilizzo, in aggiunta a quello già previsto derivante dall'impianto di Pegognaca (MN), del digestato prodotto dalla stessa ditta Inalca S.p.a. presso l'impianto sito in Comune di Ospedaletto Lodigiano (LO), viale Europa, 10;
- lettera del 02.11.2016, prot. Arpae n. 12023, con cui veniva richiesto il completamento dell'istanza di cui sopra;
- nota del SUAP del Comune di Alseno del 14.11.2016, iscritta al prot. Dell'Arpae al n. 12615 di pari data, con cui è stata trasmessa la documentazione prodotta dalla ditta Rei Progetti a riscontro della richiesta di cui sopra;

RICORDATO che la Ditta REI Progetti risulta in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/2013, con atto del S.U.A.P. del comune di Alseno n. 4/2014 del 17.06.2014 (a seguito dell'adozione avvenuta con D.D. n. 592 del 31.03.2014 della Provincia di Piacenza), come già modificata con atti del S.U.A.P. del comune di Alseno n. 2/2015 del 12.02.2015 (a seguito dell'adozione avvenuta con D.D. n. 157 del 27.01.2015 della Provincia di Piacenza) e n. 6/2016 del 12.06.2016 (a seguito dell'adozione avvenuta con D.D. n. 2228 del 07.07.2016 dell'Arpae di Piacenza);

RISCONTRATO che l'istanza è stata avanzata per acquisire la modifica dell'AUA che riguarda unicamente l'autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992;

AVUTO PRESENTE che con Determinazione Dirigenziale n. 1715 del 07.06.2016 la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Arpae di Piacenza ha rinnovato – ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 – l'autorizzazione alla gestione del centro di trattamento (R12) e messa in riserva (R13) per rifiuti speciali – fanghi di depurazione – ubicato in Comune di Alseno (PC) – Fraz. Saliceto – Strada Catellane;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole del Comune di Alseno, prot. 3131 del 5.11.2016, iscritto al prot. Arpae n. 12237 del 7/11/2016;
- parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza rilasciato con prot. n. 13153 del 24.11.2016;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- il D.Lgs. 27.01.1992, n. 99, nonché la L.R. 30.05.1997, n. 15, con la quale la Regione Emilia Romagna ha delegato alle Province la competenza in ordine al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione;
- le Deliberazioni di G.R. n. 2773 del 30/12/2004 (come modificata dalla Deliberazione G. R. n. 285 del 14/02/2005), n. 1801 del 07/11/2005 e n. 297 del 13/03/2009, contenenti indirizzi e disposizioni per la gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura e per le conseguenti procedure autorizzative;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, pertanto che possa procedersi all'adozione della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, come più sopra richiamata con le rispettive modifiche intervenute, sostituendo (per il buon ordine) l'intera parte dispositiva del provvedimento adottato, da ultimo, con D.D. della Provincia di Piacenza n. 985 del 20.05.2015;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare**, sostituendola per il buon ordine, la parte dispositiva della determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. n. 592 del 31.03.2014 (come successivamente modificata con gli atti richiamati in premessa) relativa all'adozione dell'AUA della ditta Rei Progetti S.r.l., con la seguente:
 1. **di adottare**, – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta dalla ditta REI PROGETTI S.R.L. (COD. FISC 00428740344), avente sede legale in Parma (PR), via Fantelli n. 4/a, relativa all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione stoccati presso l'impianto sito in comune di Alseno, loc. Saliceto, Strada delle Catellane di cui la ditta stessa è titolare, per una quantità massima di 6.900 tonn./anno di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque a servizio dei sotto indicati stabilimenti:
 - **Solana S.p.a.** di Maccastorna (LO) - cod. CER 020305;
 - **Annoni S.p.a.** di Busseto (PR) - cod. CER 020204;
 - **Società Cooperativa Agricola O.P.A.S.** (MN) - cod. CER 020204;
 - **E & O Von Felten S.p.a.** (PR) - cod. CER 020305;
 - **Pizzoli S.p.a.** (BO) – cod. CER 020305;
 - **Columbus S.p.a.** (PR) - cod. CER 020305;
 i fanghi potranno essere oggetto di miscelazione (R12) fra di loro, purché aventi stesso codice CER, ed inoltre il singolo fango o la miscela di fanghi dello stesso CER potranno essere miscelati con il digestato – CER 190606 – prodotto negli impianti della Ditta INALCA S.p.a. di Pegognaga (MN) e/o di Ospedaletto Lodigiano (LO);
 2. **di dare atto** che la presente autorizzazione comprende e sostituisce l'autorizzazione all'utilizzo agronomico di fanghi di depurazione ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992 e della L.R. n.

3. **di stabilire**, fermo restando quanto previsto dal Piano di distribuzione fanghi presentato con l'istanza richiamata in premessa, le seguenti prescrizioni relativamente all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione:

- a) devono essere rispettate tutte le prescrizioni impartite dal D.Lgs. 99/92, dalle Deliberazioni di G.R. n. 2773 del 30.12.04 (come modificata dalla Deliberazione n. 285 del 14.02.2005), n. 1801 del 7.11.05 e n. 297 del 13.3.2009. Si richiama in particolare il paragrafo XVI "laboratori pubblici e privati" che prevede per le analisi dei fanghi e dei terreni, l'utilizzo di laboratori "pubblici" o "privati accreditati";
- b) nel caso di adozione dell'operazione R12 nel centro di stoccaggio, il fango o la miscela di fanghi con identico codice CER potrà essere oggetto di miscelazione/condizionamento con un quantitativo di digestato (CER 190606), prodotto dalla Ditta INALCA negli impianti di di Pegognaga (MN) o di Ospedaletto Lodigiano (LO), non superiore al 49%;
- c) il quantitativo massimo di fanghi impiegabili (in miscela o meno) in agricoltura non potrà superare le 6.900 t./anno e il digestato - CER 190606 – utilizzabile nel trattamento di miscelazione dei fanghi, non potrà superare le 3.381 t./anno;
- d) la quantità massima di fango utilizzabile per ogni tipologia di provenienza del fango, non potrà superare il limite previsto dalla seguente tabella:

IMPIANTO	CER	QUANTITATIVO MAX DI FANGO RIUTILIZZABILE IN AGRICOLTURA	RAPPORTO QUANTITATIVO MAX DI FANGO MISCELABILE CON DIGESTATO	
			51% fango tal quale	49% digestato
Solana Spa	020305	5.000 t. tal quale	2.550 t.	2.450 t.
Annoni Spa	020204	2.000 t. tal quale	1.020 t.	980 t.
Soc. Coop. Agr. O.P.A.S.	020204	2.000 t. tal quale	1.020 t.	980 t.
E & O Von Felten S.p.A.	020305	3.000 t. tal quale	1.530 t.	1.470 t.
Pizzoli Spa	020305	1.000 t. tal quale	510 t.	490 t.
Columbus S.p.a.	020305	2.000 t. tal quale	1.020 t.	980 t.

- e) il fango (o la miscela) deve sempre subire un efficace trattamento di stabilizzazione da cui risulti un abbattimento minimo delle sostanze sospese volatili effettivamente presenti compreso nei valori del 35-45%;
- f) i produttori dei fanghi sono tenuti, ai sensi del paragrafo XVIII, punto 5 della Del.G.R. 2773/04 s.m.i., all'esecuzione di accertamenti analitici sui fanghi così come prodotti, secondo la seguente frequenza:
 - Solana S.p.a., **trimestrale**, (impianto di depurazione dei reflui di "attività agro-industriale stagionale" superiore a 100.000 a.e.);
 - Annoni S.p.a., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 a.e.);
 - Soc. Coop. Agr. O.P.A.S., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 a.e.);
 - E. & O. Von Felten S.p.a., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 a.e.);
 - Pizzoli S.p.a., **semestrale**, (impianto di depurazione dei reflui agro-industriali inferiore a 100.000 a.e.);
 - Columbus S.p.a., **trimestrale**, (impianto di depurazione dei reflui di "attività agro-industriale stagionale" superiore a 100.000 a.e.);
- g) i risultati di tali accertamenti dovranno essere trasmessi con la medesima frequenza al soggetto utilizzatore e ad ARPAE. La mancata trasmissione degli accertamenti analitici da parte dei produttori, preclude per l'utilizzatore, la possibilità di spandimento del fango; quest'ultimo, pertanto, è tenuto a verificare che l'Arpa di Piacenza abbia ricevuto con regolarità, secondo le frequenze sopra indicate ed indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, le analisi del fango prodotto dalle Ditte titolari degli impianti di depurazione;
- h) sul digestato prodotto dalla ditta Inalca S.p.a., stabilimento di Pegognaga (MN) e stabilimento di Ospedaletto Lodigiano (LO), nel caso di impiego in miscelazione con i fanghi autorizzati,

dovranno essere svolti accertamenti analitici, similmente a quelli previsti per i fanghi stessi, con frequenza almeno semestrale. Copia dei relativi certificati dovrà essere trasmessa tempestivamente all'Arpae di Piacenza;

- i) il titolare dell'autorizzazione ((utilizzatore) è tenuto, ai sensi del paragrafo XVIII comma 6. della Delibera G.R. n. 2773/2004, prima dell'utilizzo agronomico di ciascuna partita omogenea dei fanghi stoccati, ad effettuare almeno un accertamento analitico nel rispetto delle disposizioni del paragrafo XVI e secondo il protocollo previsto dal paragrafo 4 della citata Delibera. La documentazione relativa a tale accertamento dovrà costituire parte integrante della notifica di utilizzazione di cui al successivo punto j);*
 - j) la prescritta notifica d'inizio delle operazioni di utilizzazione, di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 99/1992, dovrà pervenire, completa di tutta la documentazione prevista (analisi del fango, dei terreni interessati, colture previste, titoli di disponibilità, consenso allo spandimento, ecc...), entro i 10 giorni lavorativi antecedenti l'inizio delle operazioni di recupero alla Arpae di Piacenza (S.A.C. e S.T.) ed al Comune interessato dalle stesse operazioni. La notifica dovrà tra l'altro specificare la tipologia dei fanghi apportati per ogni superficie omogenea, che potrà essere utilizzata solo con un tipo di fango (o miscela) per annata agraria, per un quantitativo stimato in base alle risultanze degli accertamenti analitici effettuati prima dell'utilizzo agronomico di ciascuna partita omogenea dei fanghi stoccati;*
 - k) l'utilizzo dei fanghi è consentito:*
 - *sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica non superiore al 5%;*
 - *in terreni situati ad una distanza superiore a 100 m dal perimetro del centro abitato indicato dagli strumenti urbanistici locali, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;*
 - l) prima della scadenza della presente autorizzazione, deve essere effettuato (a richiesta) il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi di cui al paragrafo XIV – punto 1/b - della Deliberazione n. 2773/2004;*
 - m) il titolare dell'autorizzazione deve inviare alla S.A.C. dell'Arpae di Piacenza, entro la fine di febbraio di ogni anno, la "scheda riassuntiva" riferita all'anno solare precedente, come definita dall'Appendice 1 della Deliberazione G. R. n. 2773/2004;*
 - n) devono essere rispettate le misure di tutela previste dagli artt. 30 – 33 – 34 – 35 – 36 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione G. R. n. 40 del 21/12/2005 (tutela delle Zone Vulnerabili da nitrati e tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici);*
 - o) devono essere rispettate sia le norme contenute nel PTCP (artt. 14, 17 e 35) che le norme tecniche stabilite nel P.R.G. del comune di Alseno (art. 16 punto 13);*
 - p) la gestione del centro di stoccaggio, ubicato presso l'Az. Agr. Saliceto del comune di Alseno dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'autorizzazione rinnovata, da ultimo, con la determina della S.A.C. dell'Arpae di Piacenza n. 1715 del 07.06.2016. In particolare, all'interno di ogni singolo setto dovrà essere stoccata una sola tipologia di fango. A tal fine dovrà essere comunicato agli enti competenti (Arpae e Comune), oltre alle date di inizio e chiusura del lotto funzionale (con l'indicazione del fango/digestato) nonchè di avvio della caratterizzazione analitica e dell'avvenuto svuotamento dello stoccaggio, anche la procedura di bonifica dell'impianto in seguito alla modifica del fango stoccato;*
 - q) l'interramento dei fanghi potrà avvenire con il ricorso all'utilizzo della tecnica della disonatura, rispetto a quello dell'aratura, qualora la stessa ne garantisca il corretto funzionamento;*
 - r) nel caso di miscelazione dei fanghi con il digestato, non operano le deroghe e le semplificazioni previste esclusivamente per i fanghi di depurazione provenienti dall'industria agroalimentare e, pertanto, per l'utilizzo della miscela sopra citata, dovranno essere rispettate le disposizioni ed i limiti previsti dal D.Lgs. 99/92 e dalla D.G.R. n. 2773 e loro s.m.i. per tutte le altre tipologie di fanghi di depurazione;*
 - s) il provvedimento finale di A.U.A. dovrà essere trasmesso, a cura del titolare della stessa autorizzazione, ai produttori dei fanghi di cui alla precedente lettera d) per consentire, ad opera di questi ultimi, di assolvere a quanto prescritto alla successiva f);*
- 4. di ricordare** *che la Ditta è tenuta al rispetto dei seguenti obblighi di legge:*
- a) nelle fasi di raccolta, trasporto stoccaggio e condizionamento, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una Scheda di accompagnamento (come definita dall'allegato III A del già citato D.Lgs. 99/92, come aggiornata dall'Appendice 2 della Deliberazione G. R. 2773/2004);*
 - b) il titolare dell'autorizzazione, in quanto utilizzatore dei fanghi, deve tenere il "registro di utilizzazione" vidimato dalla SAC dell'Arpae di Piacenza, da aggiornare e conservare ai sensi*

dell'art. 15 del D.Lgs. n. 99/1992 (registro definito dall'allegato III B al D.Lgs. 99/1992, meglio specificato nell'Appendice 3 della Deliberazione G. R. n. 2773/2004);

- c) il produttore dei fanghi e/o il titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio dei medesimi sono tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti;*
- d) si dovrà provvedere, nelle fasi di utilizzo in agricoltura, ad un' oculata gestione dei fanghi coordinata con l'adozione di corrette pratiche agronomiche (Codice di buona pratica agricola); in particolare l'interramento dei fanghi dovrà essere effettuato esclusivamente mediante aratura;*

5. di rammentare che è previsto il divieto di utilizzazione dei fanghi nei seguenti casi:

- a) dal 1 novembre alla fine di febbraio di ogni anno;*
- b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;*
- c) nelle zone di divieto di cui all'art. 2 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano regionale per il risanamento delle acque – Stralcio per il Comparto zootecnico, approvate con Delib. C.R. 11/02/1997 n. 570;*
- d) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, dai laghi ed invasi/bacini anche artificiali;*
- e) nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/1988 e dell'art. 94 del D.Lgs. 152/2006;*
- f) se non ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 e dall'art. 4 del D.Lgs. n. 99/1992;*
- g) qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi i valori limite (VL) fissati nell'Allegato IA del D.Lgs. 99/1992 e riportati nell'Allegato 3 della Deliberazione di G. R. n. 2773/2004;*
- h) quando le caratteristiche di qualità dei fanghi non rispettano i valori limite previsti dalla tabella I B del D.Lgs. 99/1992, nonché quelli dell'Allegato 4 della Deliberazione sopra citata;*
- i) in caso di superamento dei quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni stabiliti dall'art. 3 - commi 4 e 5 - del D. Lgs. n. 99/1992, inoltre dovranno essere rispettate le indicazioni dell'allegato 5 (punto 2 – 3 - 4) della Deliberazione medesima;*
- j) qualora trattasi di fanghi definiti tossici e nocivi in riferimento alle concentrazioni limite stabilite nella Delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984 (relativa al D.P.R. n. 915/82), anche se miscelati e diluiti con fanghi idonei al riutilizzo agronomico;*
- k) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e/o compresi nelle zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – P.A.I.;*
- l) in terreni con pendenze medie maggiori del 15%, limitatamente a fanghi con contenuto di sostanza secca inferiore al 30%;*
- m) in terreni con ph minore di 5;*
- n) in terreni con "Capacità di Scambio Cationico" minore di 8 meq/100 g;*
- o) nei 10 giorni precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso, in terreni destinati all'orticoltura ed alla frutticoltura i cui prodotti sono a contatto con il terreno e sono di norma consumati crudi;*
- p) nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio in terreni destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggio, anche in consociazione con altre colture;*
- q) in terreni dove è in atto una coltura, ad eccezione di quelle arboree;*

6. di dare atto che:

- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia, ambiente ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Alseno per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo dell'AUA (originariamente rilasciata) avvenuto da parte del SUAP del

comune di Alseno con atto n. 04 del 17.06.2014 (in riferimento all'autorizzazione Det. Dir. n. 592/2014);

- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.